

Antonio Fuccillo

Diritto Religioni Culture

La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea

Abstract

Law is a constitutive element of social life.

The cultural and religious pluralism of contemporary societies raises issues related to encounters between people belonging to different cultures or religions. To solve the consequent problems we have to become able to manage the inevitable “cultural shock” that can derive from such situation. In this context, jurists are asked to create a synthesis between legal norms and the plurality of cultures. The function of legal professionals must therefore evolve to guarantee the best possible solution for all.

Hence the need for the figure of the “intercultural jurist”, that is, the need for professionals who know how to take on, and adequately solve, legal conflicts arising from the religious and cultural tensions of society. Without this crucial interface, society will continue to face insurmountable obstacles to the development of a peaceful religious multiculturalism.

Keywords: Case Law, Law and Religion Studies, Intercultural Law, Intercultural Lawyers, Legal Practitioners

Abstract

Il diritto è tratto indefettibile della vita di relazione e ne è uno dei tratti costitutivi.

Oggi, il pluralismo culturale e religioso delle società contemporanee richiede la soluzione di problematiche legate all’incontro tra persone appartenenti a culture o religioni diverse, e impone di gestire l’inevitabile “*shock culturale*” che da questa situazione può derivare. In tale contesto, agli operatori del diritto è demandato il compito di realizzare una difficile sintesi tra norme giuridiche e pluralismo culturale. La funzione dei professionisti del diritto deve quindi evolversi nel garantire a ogni utente la migliore soluzione possibile.

Da qui nasce l’esigenza della figura del “*giurista interculturale*”, cioè professionisti del diritto che sappiano affrontare, e adeguatamente risolvere, le tensioni religiose e culturali della società che creano un insormontabile ostacolo allo sviluppo di un pacifico multiculturalismo religioso.

Keywords: Giurisprudenza, Diritto ecclesiastico, Diritto interculturale, Giurista interculturale, Professioni giuridiche.

1. Il fascino distorto del diritto

Le professioni giuridiche hanno sempre avuto un grande *appeal* tra i giovani¹.

Film, sceneggiati e fiction tv hanno spesso utilizzato il palcoscenico del diritto per lo svolgimento delle loro trame, ma anche la letteratura è pervasa da personaggi attinti dal variegato mondo giuridico, quando non sono “giuristi” gli stessi autori dei volumi.

Una storia ambientata tra aule di tribunale, studi professionali, forze dell’ordine, intrighi di potere, si avvale spesso del fascino che, nell’immaginario collettivo, hanno le figure che nella realtà sono protagoniste di tali vicende. Ulteriori elementi sono poi forniti dalla cronaca che vede spesso eroiche figure di magistrati, avvocati e tutori dell’ordine contendersi la scena, nonché dalle suggestioni della società civile che mostra spesso i laureati in giurisprudenza occupare le più importanti cariche pubbliche e svolgere le professioni più prestigiose.

Quando pensa all’architettura dello Stato, ad esempio, il Presidente della Repubblica è stato molto spesso un “giurista” e, in alcuni casi (ad esempio lo è quello attualmente in carica), professori universitari di materie giuridiche. Analoga provenienza hanno spesso avuto ministri e presidenti del consiglio, mentre a tale mondo necessariamente appartengono i giudici costituzionali ed i membri (presidente escluso) del Consiglio superiore della magistratura.

Studiare legge è quindi spesso ritenuta una scelta di sicuro successo, per lo meno sociale. In fin dei conti poi, siamo tutti in origine un po’ giuristi.

Per comprendere ciò, tuttavia, bisogna riconoscere che in ciascuna persona alloggia un giurista dilettante.

Ogni soggetto, di fatto, applica quotidianamente istituti giuridici, li interpreta, li applica mediante le proprie condotte, ne conosce il contenuto in quanto socialmente e culturalmente assorbito. Ogni persona, insomma, sperimenta i rudimenti del diritto quali regole del grande gioco della vita. Tutto questo è ovviamente indispensabile al vivere civile. La conoscenza delle regole basilari del codice penale (ad esempio che è illecito “uccidere”) o del codice della strada, così come le basi del diritto privato e del diritto pubblico, sono interiorizzate in ognuno di noi e, solitamente, ad esse prestiamo maggiore attenzione proporzionalmente al senso civico di cui siamo dotati. Tale preparazione giuridica di base o elementare, che dir si voglia, è assorbita, anche da chi non ha un elevato grado di istruzione, attraverso l’osservazione degli altri e le informazioni dettate dai codici culturali del luogo e del tempo in cui i singoli soggetti vivono.

Un esempio può essere utile: osservare una ragazza in spiaggia con un succinto bikini oggi non porterebbe alcuno dei presenti a interpellare le forze dell’ordine affinché impediscano il consumato “oltraggio al pudore”; così, però, non sarebbe stato 50 anni fa, pur vigendo (con lievi difformità) le medesime regole “astratte” oggi in vigore. Allo stesso modo, oggi sarebbe complice di un grave reato ambientale chi non denunciasse un’impresa che sversa liquami in un fiume; così non era 50 anni fa. Se assisto a simili condotte, oggi, anche se non ho studiato legge, so benissimo (perché lo percepisco intuitivamente) che tale condotta è illegale, anche se non ho gli strumenti per misurare il grado e la natura di tale illegalità.

¹ Per approfondimenti sugli aspetti di questa prima sezione, cfr. Durkheim (2001); Ricca (2012), ma anche Ferlito (2005).

² Sul tema cfr. ampiamente Scaduto (1885); Glenn (2011); Ricca (2008: 157 ss.); Fuccillo (2011: 409 ss.); Domianello (2004: 287 ss.); Tedeschi (2010); Id. (2007); Id. (2007); Ferrari (2011: 69 ss.); Dalla Torre, Cavana (2006); Dieni (2008);

Quanto si qui osservato, può comprendersi ancor meglio in relazione al diritto di proprietà. Chi non conosce il suo significato? Perfino le persone con un basso livello di istruzione sono in grado di qualificarne i tratti identificativi. La relazione con la cosa, ad esempio, cioè il “possesso”, così come il diritto di goderne in modo pieno ed esclusivo, e quello di disporne in qualsiasi modo. Il cittadino comune non ha mai letto il codice civile né consultato un “manuale” di diritto privato, eppure sa benissimo, quantomeno dal punto di vista pratico, cosa è e quali sono i contenuti essenziali della proprietà.

Il diritto è quindi tratto indefettibile della vita di relazione e ne è uno dei tratti essenziali. L’antico brocardo “*ignorantia legis non excusat*” non impone certo a tutti di studiare legge. Esso li obbliga, però, a conformarsi alle regole del vivere civile che il diritto impone, senza potere eccepire di non essere (appunto) dei giuristi.

La cultura giuridica di base, quindi, si tramanda e si traduce in condotte effettive attraverso un continuo processo di osmosi comunicativa tra modelli di comportamento, tradizioni e atti normativi.

In una società culturalmente omogenea, tuttavia, cogliere i tratti identificativi dei singoli istituti giuridici utilizzati è più semplice. Viceversa, dove quell’omogeneità venga meno sussumere le condotte e le opzioni dei singoli nelle caselle generali e astratte predisposte dal legislatore diventa sempre più difficile.

È quindi necessario che i giuristi sviluppino una criticità culturale, prestando attenzione alle dinamiche sociali e a ciò che caratterizza ogni singolo individuo. Anche per questa ragione, la religione, colta nelle sue proiezioni antropologiche e non solo strettamente rituali e fideistico-sacramentali, diviene dunque un importante *marker* culturale che serve all’interprete nella complessa operazione di qualificazione giuridica dell’agire umano.

2. Il giurista colto e la cultura del diritto

La nostra società necessita sempre più di un ceto di giuristi altamente qualificato. Del resto, l’affidabilità di un sistema si misura anche con la qualità dell’offerta in campo giuridico che produce certezza (bene comune) e immediatezza di soluzioni, ma anche una qualità di risposte in grado di coprire le reali esigenze della società civile².

Il quadro delineato va a questo punto, però, opportunamente articolato, tenendo presente la necessità che gli operatori del diritto qualifichino la loro offerta attraverso una preparazione di base che includa la sensibilità verso gli aspetti culturali dell’agire sociale giuridicamente rilevante.

Si è già accennato che la religione è tra i più potenti motori sociali. L’appartenenza a una fede si atteggia come “matrice di senso” e comprenderne i tratti qualificanti serve al giurista per dimensionare correttamente le condotte di chi agisce. Chi io sono esattamente dipende da come esteriorizzo i miei pensieri e le mie convinzioni, cioè da come mi “comporto” rispondendo a codici culturali che sono anche il frutto proprio delle mie “matrici di senso”. La corretta identificazione di

² Sul tema cfr. ampiamente Scaduto (1885); Glenn (2011); Ricca (2008: 157 ss.); Fuccillo (2011: 409 ss.); Domianello (2004: 287 ss.); Tedeschi (2010); Id. (2007); Id. (2007); Ferrari (2011: 69 ss.); Dalla Torre, Cavana (2006); Dieni (2008); Dammacco (2011: 157 ss.); Bettetini (2011: 329 ss.); Varnier (2011); Id. (2004).

un soggetto e dei suoi bisogni presuppone la reale costruzione della sua personalità al fine di procedere alla predisposizione di un'offerta giuridica (strumenti e soluzioni) che si conformi realmente ai suoi scopi.

Il rapporto tra religione e diritto è complesso e l'influenza dei precetti religiosi sulle diverse tradizioni giuridiche è innegabile. Il rapporto osmotico tra diritto e religione caratterizza anche i moderni sistemi giuridici occidentali, benché questi si auto-definiscano come "secolarizzati". Le credenze radicate nelle tradizioni teologico-morali costituiscono l'elemento centrale dei valori sottesi ai principi e alle regole giuridiche della società occidentale contemporanea. Senza comprendere i valori religiosamente radicati nella tradizione e di cui ciascun ordinamento nazionale è intriso, sarebbe difficile ricostruirne le coordinate sistematiche. Gettando lo sguardo di là dall'occidente, può affermarsi, comunque, che le tradizioni religiose sono incapsulate all'interno di fattispecie concrete che testimoniano proprio le continue relazioni tra diritto e sentire religioso nella cultura dei popoli. Del resto, le proiezioni antropologiche e pragmatiche degli universi di fede hanno da sempre suggerito al diritto positivo istituti, regole, rimedi.

Persone e interessi, spostandosi oltre i confini territoriali (per turismo, affari, persecuzioni, espatri), pongono in comunicazione differenti sistemi di valori e di norme. Ciascun individuo è portatore di codici culturali che inevitabilmente si riflettono in molteplici aspetti della vita quotidiana, e molti di essi incrociano inevitabilmente il diritto. Le opzioni giuridiche dei singoli risentono inevitabilmente di tali condizionamenti culturali, al punto da provocare disapplicazioni sociali di istituti oppure nuove figure create dalla prassi. In molti casi, le credenze religiose, talora articolate tacitamente, costituiscono l'elemento centrale dei valori sottesi ai principi e alle regole giuridiche rivendicate da chi appartiene ad altre culture e, come si è detto più sopra, anche delle società contemporanee c.d. secolarizzate.

Il pluralismo culturale e religioso delle società interessate dal fenomeno odierno di una accelerata mobilità planetaria richiede spesso la soluzione di nuove problematiche legate all'incontro tra persone appartenenti a culture o religioni diverse e, dunque, impone di gestire l'inevitabile "*shock culturale*" che da questa situazione può derivare.

In condizioni di multiculturalità e multireligiosità, la condivisione culturale di un "pacchetto" minimo di regole e del loro contenuto giuridico non opera più in maniera automatica. Ne consegue che il richiamato fenomeno di conformazione alle regole del vivere civile imposte dal diritto, e da conoscere e rispettare pur senza essere giuristi, può non operare affatto, oppure operare in maniera intermittente e sclerotizzata.

Ciò sollecita un'ulteriore riflessione sulla funzione dei giuristi nelle società contemporanee, muovendo, però, dalla consapevolezza che il loro ruolo rimane di assoluta responsabilità poiché continua a essere loro riservata, risultandone anzi addirittura ampliata, la funzione di tutori dell'ordinata convivenza civile e, in ultima analisi, di veicolo di una pacifica convivenza sociale.

I fedeli delle diverse religioni rispettano i precetti della propria fede avvertendoli come comandi ai quali conformarsi poiché intrisi di doverosità al pari (a volte) delle norme di produzione statale. Si deve essere quindi consapevoli che è in atto un continuo processo di confronto tra valori religiosi e norme giuridiche, che può sfociare sia nel conflitto sia nell'osmosi reciproca. Di conseguenza rivestono notevole importanza per il "professionista" del diritto gli *ordinamenti religiosi*, la cui osservanza contraddistingue l'appartenenza di un soggetto a una religione o confessione.

Viene autorevolmente evidenziato che lo studio dei diritti religiosi è parte di “un processo di conoscenza” in quanto tocca il profilo normativo della religione che è, a volte, e per la sua doverosità, fonte dei conflitti attuali. Oggi si lotta per affermare la propria identità “per difendere il proprio diritto di mangiare, vestirsi, sposarsi, essere curati in un modo corrispondente alle proprie convinzioni religiose”: si tratta indubbiamente di problemi giuridicamente rilevanti, ai quali è (anche) il diritto, e quindi il giurista, a dovere fornire risposte. Molte scelte della vita degli individui sono caratterizzate dall’esigenza di rispettare i propri ordinamenti religiosi. Si tratta, comunque, di problemi anche pratici ai quali bisogna dare risposte concrete. La conoscenza anche dei diritti religiosi può quindi avere notevole incidenza per il professionista e la sua attività.

Le tre figure professionali che si dividono il tradizionale “mercato” professionale giuridico (giudici, notai e avvocati) hanno bisogno di conoscere i rapporti tra diritti religiosi e diritto statale anche per ampliare il proprio orizzonte culturale, nella ricerca di soluzioni innovative. In una società complessa come la nostra, tra l’altro, può anche risultare utile creare nicchie di professionalità spendibili nella propria attività, specializzandosi, ad esempio, nei settori del diritto di famiglia e matrimoniale, o nell’amministrazione dei patrimoni ecclesiastici, nella gestione economico-fiscale degli enti confessionali, oppure nelle questioni gius-lavoristiche collegate al fenomeno religioso.

Sono, però, fortemente convinto che i professionisti del diritto sono chiamati oggi ad applicare (a seguito della loro opera di interpretazione) le regole del sistema fornendo risposte ai bisogni di una società che pone domande di giustizia, in settori chiave della vita di ciascuno, fortemente condizionate dalla propria appartenenza religiosa e culturale. In tale contesto, agli operatori è demandato il compito di realizzare una difficile sintesi tra le norme giuridiche ed il pluralismo culturale. Per svolgere efficacemente tale ruolo, tuttavia, il sapere giuridico tecnico andrebbe opportunamente integrato con le conoscenze degli antropologi e dei sociologi che sono in grado di meglio percepire le spinte sociali di alcune scelte. Un ruolo poi va anche assegnato alla linguistica nel senso che il linguaggio diventa custode e interprete delle tradizioni verificabili anche mediante un opportuno utilizzo della semiotica. Un’efficace cooperazione culturale tra vari rami delle scienze sociali può portare alla elaborazione di un sistema giuridico più efficiente in quanto attento ai risvolti delle diversità culturali.

L’assistenza legale a persone culturalmente diverse richiede la preliminare comprensione delle loro rappresentazioni della realtà, come pure del significato dei loro comportamenti. A ciò deve necessariamente seguire una qualificazione giuridica di tali comportamenti e l’individuazione di strumenti che siano in grado di soddisfare le loro esigenze.

Proprio in tale ambito si coglie l’esigenza della figura del “giurista interculturale”, un giurista, cioè, che sia in grado di porre in essere un’attenta attività di traduzione giuridica interculturale.

È stato, infatti, evidenziato che “il dilemma che si trova oggi a dovere affrontare il mondo delle culture, e in particolare il mondo occidentale, è quello della competizione tra forme di vita e linguaggi diversi destinati a convivere all’interno di un campo di esistenza che pare unificarsi inesorabilmente e sempre più rapidamente”³. In tale contesto sociale si verifica “uno spostamento dei centri di

³ Anello (2015).

produzione del diritto verso i confini tra il ‘diritto e le altre sfere sociali globalizzate’”, che spinge anche verso la creazione di un nuovo diritto che è “innanzitutto periferico, spontaneo e sociale”⁴.

In questa situazione le tre principali professioni giuridiche possono svolgere anche l’alto compito di selezionare e formare coloro che sappiano affrontare, e adeguatamente risolvere, applicando anche in tale guisa gli istituti di diritto positivo, le tensioni religiose della società, facendosi strumenti “operativi” validi per l’attuazione concreta della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi, così da porsi quale argine a posizioni di “arroccamento culturale” che creano un insormontabile ostacolo allo sviluppo di una pacifica coesistenza multi-religiosa e multiculturale.

Il “diritto ecclesiastico”, quindi, riconsiderato in tale prospettiva, può assolvere pienamente e ulteriormente alla sua funzione di “sapere e sistema di regole” nella gestione delle trasformazioni culturali del Paese. Può, cioè, contribuire alla formazione di tecnici del diritto “colti” che affrontino la vita professionale forniti di un bagaglio di saperi non solo tecnico-normativi ma che si basi anche su una sensibilità culturale ed etica che consenta una applicazione degli istituti più consona ai tempi.

La creazione e l’elaborazione di regole giuridiche “capaci di trattare le differenze senza annullarle è la via maestra per governare con successo le società multiculturali”, di conseguenza l’area tematica “religione/diritto” si candida a costituire il “luogo strategico privilegiato e più efficace dal quale affrontare i complessi problemi sollevati dalla coesistenza delle differenze”⁵.

3. L’importanza del rapporto tra “diritto e religioni” quale argine alla banalizzazione del ruolo del giurista

Tra tutte le scienze sociali, e per le ragioni sopra espresse, il diritto è quella che purtroppo si presta maggiormente a banalizzazioni e travisamenti di ruolo⁶. Tale tendenza sembra essere ulteriormente alimentata dalla crisi che assilla il mercato delle professioni giuridiche, circostanza che ha favorito la proliferazione di un certo numero di figure intermedie che oggi popolano il variegato mondo del diritto. È il caso, innanzitutto, del “giurista dilettante”. Questi è colui che, senza alcuna preparazione di base in campo giuridico, si atteggia a esperto di diritto e, in tale veste, dispensa consigli e propone soluzioni. Queste figure (molte volte addirittura laureate), ancora diffuse soprattutto nei piccoli centri, spesso si confondono nei ruoli che lambiscono le scienze giuridiche, creando confusione nell’utenza. La diffusione dei giuristi dilettanti nella nostra società produce come primo effetto lo sviluppo di un “diritto spicciolo”, cioè una serie di convincimenti che, tradotti nelle condotte pratiche, producono un “diritto vivente” che è a volte non del tutto conforme alla reale dimensione degli istituti coinvolti. L’assenza di materie culturali nei percorsi di studio tende ad accentuare tali difetti. Tecnicizzare il sapere giuridico crea esperti di settore privi di sensibilità culturale che li aiuti nel delicato lavoro di sintesi dei bisogni che il giurista deve svolgere. Molte università, ad esempio, hanno ridotto il peso degli insegnamenti di base nei programmi delle lauree magistrali in giurisprudenza a vantaggio di materie cd. professionalizzanti. Si tratta di un errore esiziale, che porterà

⁴ Ferlito (2005).

⁵ Ricca (2013).

⁶ Alcune riflessioni relative alla presente sezione in AA.VV. (2017: 1 ss.); Jasonni (2004: 223 ss.); Ricca (2008: 217 ss.); Fuccillo (2017: 27-32).

alla morte del diritto come sistema di saperi e favorirà la diffusione di tecnocrati incapaci di ragionare fuori da schemi prefissati e condotti da un diritto casistico lontano dalla tradizione concettuale e dogmatica dell'Europa centrale.

In un percorso di studi è essenziale insegnare il metodo giuridico, il ragionamento giuridico, ossia il pensare giuridico. Così operando si formerà una classe di giuristi colta, che potrà poi differenziarsi nelle successive e inevitabili scelte professionali.

Contigua alla figura del “giurista dilettante” è quella del “giurista fai da te”. L'accesso a una serie di informazioni fornite dalla rete, ma apprese autonomamente e in maniera totalmente svincolata dalla necessaria preparazione tecnica di cui il sapere giuridico necessita, ha trasformato i più in falsi “addetti ai lavori”. In questo caso, ad esempio, in sede d'applicazione dei singoli istituti si assiste all'interpretazione infedele e scorretta del diritto e alla conseguente nascita di un “diritto vivente” lontano dalle fattispecie giuridiche realmente coinvolte e, di conseguenza, dai reali interessi delle parti.

La carrellata sui personaggi che popolano il mondo del diritto è arricchita poi dai c.d. “giuristi di mercato”. La figura, ora evocata, è certamente figlia della richiamata crisi delle professioni giuridiche. Gli avvocati sono circa 240.000, un numero assolutamente non sostenibile, la tabella notarile è stata ampliata del 25% in soli 10 anni, mentre i vincoli al *turn over* nella PA hanno, di fatto, limitato gli accessi nei ruoli dell'università e degli enti di ricerca nonché di tutti gli organismi della amministrazione, con la sola eccezione della magistratura e delle forze dell'ordine che, comunque, da sole non riescono ad assorbire il grande numero di laureati in giurisprudenza.

Si è poi diffusa (da parte di una certa politica irresponsabile) l'idea che le professioni giuridiche siano sostanzialmente simili a imprese, quindi fungibili nel loro esercizio. Di conseguenza la loro pratica non richiederebbe adeguati controlli di “qualità” nelle fasi di formazione, accesso e svolgimento, valutazioni che sarebbero demandate esclusivamente al mercato. L'abolizione delle tariffe minime ha poi impoverito (proletarizzato in realtà) i professionisti con effetti devastanti sui giovani e sulle loro legittime aspirazioni anche economiche. Il mercato dei servizi professionali diventa preda dei grandi gruppi (banche, assicurazioni ecc.) che assumono precari del diritto per i loro fini meramente imprenditoriali. La percezione che tale deriva vada in qualche misura arginata è stata avvertita *in extremis* dalla politica con la recente introduzione del principio dell' “equo compenso”.

In questo contesto complessivo va inclusa la figura del “giurista di mercato”: cioè, quei soggetti dotati di adeguate conoscenze tecniche, funzionali, coltivate, però, al solo scopo economico da perseguire. Riguardo questa figura c'è da osservare che il sapere giuridico tecnicamente raffinato va sempre integrato da una elevata sensibilità culturale, la cui assenza può produrre carenze nel “diritto vivente” prodotto dalle loro interpretazioni e dalle soluzioni proposte ed applicate. Il possesso delle sole conoscenze tecniche è insufficiente quando del tutto svincolato da adeguati strumenti per interpretare l'odierna società multiculturale. Esiste un rischio elevato di generare asimmetrie tra le richieste avanzate dagli utenti e i rimedi giuridici concretamente utilizzati in sede applicativa.

La consapevolezza dell'esistenza di una matrice religiosa nei sistemi giuridici contemporanei, delle religioni come agenzie di produzione di senso, la rinnovata richiesta di religiosità dei singoli e dei gruppi, che si manifesta nel tessuto sociale nelle forme più diverse, obbliga invece il diritto positivo a fornire adeguate risposte a tutte queste istanze. Anche per tale ragione è importante stabilire qual è il ruolo che debba essere assegnato ai cultori del diritto, e chi, oggi, possa davvero definirsi tale.

Per fornire una risposta adeguata è necessario, tuttavia, collocare nello scenario appena dipinto anche l'offerta formativa universitaria. In proposito, sarà utile fornire alcuni dati. Ad esempio, nell'anno solare 2013 i laureati italiani in Giurisprudenza sono stati 14.039. Un numero che corrisponde al 6,10% dei laureati italiani totali (fonte Unict). Da una lettura dei dati statistici la situazione generale degli aspiranti giuristi può sembrare grave se riferita alla sola voce delle nuove immatricolazioni per anno (fonte: rapporto Istat 2014) che registra 30.283 matricole (-5,5%), ma appare ben diversa se riferita al numero totale degli iscritti e dei laureati che sono rispettivamente ben 207.189 e 21.033. Un esercito quindi di ulteriori potenziali laureati in giurisprudenza che, come detto, ha pochissimi sbocchi lavorativi.

L'aumento poi dell'offerta formativa proposta dalle varie università italiane nel campo giuridico ha contribuito ad aggravare la situazione. Il corso di laurea in giurisprudenza è attivato in quasi tutti gli atenei statali, ma anche in moltissime università private, telematiche e pontificie. Il disastro occupazionale che deriva da una tale scellerata politica di mancato controllo dell'offerta formativa è stato aggravato poi dall'assenza di una efficace politica di *placement* e di una predisposizione di filtri all'ingresso che, in una qualche misura, contribuiscano a verificare le reali capacità dello studente e la sua attitudine verso gli studi giuridici.

Da quanto sopra deriva una figura a volte desolante di giurista, che va rivalutata apportando gli opportuni accorgimenti culturali. La laurea in giurisprudenza ha perso progressivamente fascino e valore sociale, e con la sua decadenza l'intero mondo del diritto ha smarrito il suo prestigio. Ciò è testimoniato anche dal vistoso calo di matricole in giurisprudenza (-35% secondo *Il Sole 24 ore*) nel solo 2016. Bisogna fare attenzione, perché una classe giuridica prestigiosa, preparata ed efficiente è certezza per un sistema che voglia davvero funzionare e perché le garanzie ordinamentali siano attivabili e operative.

Chi dovrebbe essere allora il "vero" giurista e qual è il suo ruolo nell'attuale contesto sociale?

Tra i veri cultori del diritto, oggi, vanno certamente annoverati coloro che non ignorano le diversità religiose e culturali delle persone che popolano la nostra società. Sono coloro che, contrariamente all'apparenza, si rendono invece conto che ogni fattispecie può celare una opzione religiosa o culturale, e da lì possono indirizzare la scelta dello strumento giuridico e la sua applicazione concreta. Sapere dimensionare il fattore religioso e le esperienze giuridiche interculturali con i sistemi normativi è la vera sfida del giurista contemporaneo che voglia dare risposte professionalmente efficaci. Qui si incontrano i problemi che investono i grandi temi del vivere e tocca ai più bravi e qualificati il compito di svolgere un ruolo di copertura di valori ma anche di innovazione applicativa, colmando i vuoti lasciati da un legislatore non sempre attento a seguire le veloci dinamiche sociali.

4. La nuova sfida: "il Giurista Interculturale"

Come si è osservato più sopra, l'assistenza legale a persone culturalmente diverse richiede la preliminare comprensione delle loro rappresentazioni della realtà, nonché del significato dei loro

comportamenti ⁷. A ciò deve necessariamente seguire una qualificazione giuridica di tali comportamenti e l'individuazione di strumenti giuridici che siano in grado di soddisfare le esigenze di chi li pone in essere. La stessa spiegazione dell'istituto giuridico scelto deve essere a sua volta oggetto di traduzione interculturale, al fine di far comprendere all'interlocutore culturalmente diverso quali sono le conseguenze giuridiche che derivano dalla sua applicazione. In questo campo anche le professioni classiche del comparto giuridico (notaio, avvocato, giudice) si trovano in prima linea per compiere tale opera di ammodernamento, perché l'efficienza di un sistema giuridico si misura anche con la comprensibilità degli istituti e con la garanzia di una eguale accessibilità ad essi. La funzione dei professionisti del diritto deve quindi evolversi nel garantire a ogni utente la migliore soluzione possibile. Con ciò migliorerebbe anche l'offerta dei servizi nel mercato con evidente vantaggio per il professionista che li propone in concreto.

Le potenzialità del diritto interculturale si colgono soprattutto nel settore civilistico. Proprio in tali ambiti si coglie l'esigenza della figura del "giurista interculturale" che sia in grado di porre in essere un'attenta attività di traduzione giuridica tra culture diverse. Il "moderno" cultore del diritto sarà colui che riserverà ad ogni singola fattispecie un preciso approccio giuridico di tipo interculturale.

Applicando tali schemi di analisi alla realtà giuridica ne deriva una casistica pressoché sterminata ove sono i fattori religioso e culturale a fungere da elemento minimo comune e da criterio ermeneutico dell'agire delle parti coinvolte. Sono molteplici i settori del diritto comune interessati da ciò, e non deve sorprendere che la differenza culturale si manifesti anche nella applicazione di istituti ritenuti lontani dall'idea tradizionale di diritto civile. Da qui discende il bisogno di innovativi contenuti tecnici per rispondere alle nuove problematiche che le persone e le imprese pongono all'interprete affinché vi dia soluzioni ragionevoli. Sicché il ruolo del cultore del diritto sarà quello di applicare correttamente i singoli istituti giuridici coinvolti, nell'ossequioso rispetto della persona e dei suoi valori di cui la fede religiosa è profonda espressione e fondamento della cultura dei soggetti attori.

In questa prospettiva il lavoro del cultore del diritto investe ambiti che si espandono in misura esponenziale poiché la religione in generale, e la religiosità degli individui in particolare, non costituiscono soltanto un aspetto della vita privata di ciascuno, ma intervengono anche nella vita di relazione, in modo, peraltro, sempre più incisivo, così da irrompere irrompono inevitabilmente nel mondo del diritto. Tutto ciò caratterizza inevitabilmente il prodotto finale del legislatore (la norma) ma aiuta pure a individuare strumenti di regolazione dei rapporti intersoggettivi alternativi alla norma e tuttavia dotati di altrettanta positività in quanto derivanti o da ordinamenti ad adesione volontaria (si pensi, ad esempio ai diritti religiosi) o da strumenti di tipo negoziale.

Vi è una notevole casistica giurisprudenziale che testimonia l'esistenza nella società civile di tali problemi. Tutto ciò, come detto, anziché sminuire, accresce l'importanza degli operatori del diritto. Essi necessitano dell'affinamento delle tecniche interpretative nel senso illustrato, elemento quest'ultimo indispensabile per il bagaglio formativo di un professionista aggiornato.

Dalla crisi, quindi, alle opportunità.

L'approccio descritto sopra potrebbe attivare un effetto positivo a cascata. Esso potrebbe avere una ricaduta positiva sia sulle "vocazioni" dei migliori giovani studiosi, che tornerebbero a coltivare le

⁷ Su quest'ultima sezione, opportuni riferimenti in Ricca, Sbriccoli (2015); Ricca (2008); Fuccillo (2017: 27-32); Id. (2001: 151 ss.); Id. (2009: 1 ss.); Id. (2005); Id. (2000); Dammacco (2003); Bordonali (1986: 323 ss.); Anello (2015: 117 ss.).

discipline giuridiche, ma si potrebbe far registrare anche un benefico effetto sui potenziali sbocchi professionali.

Il fervente pluralismo culturale e religioso della società contemporanea dovrebbe indurre alla creazione di servizi giuridici a ciò specificamente dedicati. La sfida può essere affrontata da organismi che si pongono nel mercato delle professioni giuridiche come nuove realtà in grado di fornire servizi giuridici e commerciali rispondenti alle esigenze culturali e religiose degli utenti. L'esperienza nel diritto interculturale è elemento determinante per la ricerca di soluzioni giuridiche e dunque nell'assistenza a privati e a imprese che per i propri bisogni necessitano di consulenze di tipo negoziale, transattivo e inclusivo delle differenti identità. L'analisi delle componenti delle diverse culture può aiutare a superare le barriere culturali che ostacolano la conclusione di accordi a base economica giuridicamente rilevanti così supportando i processi di investimento nei Paesi in cui vengono condotte le singole operazioni. L'ambito economico rappresenta un universo intrinsecamente interculturale in quanto capace di inglobare al suo interno ogni forma di diversità religiosa, etnica e culturale. Si pensi, ad esempio, allo sviluppo dell'*Islamic Finance* oppure al commercio equo e solidale o al microcredito e al *background cultural*-religioso che pure li caratterizza. D'altra parte, acquista rilievo in tali settori, la formazione professionale di quanti intendano conoscere le basi del diritto interculturale e affrontare le problematiche che le odierne società multiculturali e pluraliste fanno emergere, sia da un punto di vista giuridico-legale sia sotto il profilo comunicativo.

Diritto, religioni, culture... quindi unite nella predisposizione di un codice interpretativo valido perché efficace soprattutto nella difesa e promozione di una "laicità interculturale" indefettibile ai fini di una pacifica e proficua convivenza tra le differenze.

Bibliografia

- AA.VV., 27 febbraio - 5 giugno 2017, *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiastiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1 ss.
- Anello G., 2015, *Teologia linguistica e diritto laico*, Sesto San Giovanni: Mimesis Edizioni.
- Bettetini A., 2011, *Il diritto ecclesiastico oggi*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Cosenza: Pellegrini.
- Bordonali S., 1986, *Il diritto ecclesiastico in rapporto all'elaborazione civilistica*, in AA.VV., *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli.
- Dalla Torre G., Cavana P., 2006, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Roma: Studium.
- Dammacco G., 2003, *Diritto ecclesiastico e professione forense*, Bari: Cacucci.
- Dammacco G., 2011, *Il diritto ecclesiastico tra riformismo e multireligiosità*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Cosenza: Pellegrini.
- Domianello S., 2004, *L'utilità pratica del "diritto ecclesiastico civile" come scienza*, in G.B. Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Durkheim È., 2001, *The elementary forms of religious life*, Oxford: Library of Alexandria.
- Dieni E., 2008, *Diritto & religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, in A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Marchei (a cura di), Milano: Giuffrè.
- Ferlito S., 2005, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Soveria mannelli: Rubbettino.

- Ferrari S., 2011, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in G.B. Varnier (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Macerata: Eum.
- Fuccillo A., 2000, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Torino: Giappichelli.
- Fuccillo A., 2005, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Napoli: Jovene.
- Fuccillo A., ottobre 2009, *L'incidenza professionale del diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).
- Fuccillo A., 2011, *Il contributo della scienza civilistica alla nascita del diritto ecclesiastico italiano*, in G.B. Varnier (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Macerata: Eum.
- Fuccillo A., 2011, *Il diritto ecclesiastico come "diritto vivente" nella esperienza giuridica contemporanea*, in M. Tedeschi (a cura di), *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Cosenza: Pellegrini.
- Fuccillo A., 27 febbraio - 5 giugno 2017, *Il riscatto delle scienze ecclesiasticistiche nella crisi del mercato del diritto? L'importanza del giurista interculturale*, in AA.VV., *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).
- Glenn P., 2011, *Traduzioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Trad. It. a cura di S. Ferlito, Bologna: Il Mulino.
- Jasonni M., 2004, *L'emarginazione di una materia qualificante*, in G.B. Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Ricca M., 2008, «Multireligiosità», «multiculturalità», «reazioni dell'ordinamento». *Tre segnava per il diritto interculturale*, in A. Fuccillo (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Ricca M., 2008, *Oltre babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Edizioni Dedalo.
- Ricca M., 2012, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del Vento.
- Ricca M., Sbriccoli T., 8 ottobre 2015, *Notariato e diritto interculturale. Un viaggio giuridico antropologico tra i notai d'Italia*, in CALUMET - *Intercultural Law and Humanities Review*.
- Scaduto F., 1885, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, Palermo.
- Tedeschi M., 2007, *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Cosenza: Pellegrini.
- Tedeschi M., 2007, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Milano: Giuffrè.
- Tedeschi M., 2010, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino: Giappichelli.
- Varnier G.B. (a cura di), 2011, *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Macerata: Eum.
- Varnier G.B. (a cura di), 2004, *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli: Rubbettino.

Email address: fuccilloantonio@gmail.com

Publicato on line l'11 dicembre 2017.